

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 settembre 2014**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

---

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Heinz ZOUREK  
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un assieme con circuito stampato presentato per essere integrato in un apparecchio ricevente per la televisione comprensivo di uno schermo LCD e un apparecchio per la videoproduzione.</p> <p>L'assieme è munito delle seguenti interfacce di connessione con apparecchi esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ingresso VGA,</li> <li>— ingressi HDMI (HDCP supportato),</li> <li>— ingressi video RGB (connettori SCART),</li> <li>— ingresso componente video,</li> <li>— ingresso e uscita video CVBS,</li> <li>— ingresso e uscita audio,</li> <li>— uscita altoparlante,</li> <li>— presa USB.</li> </ul> <p>L'assieme comprende inoltre diverse interfacce interne, per esempio un'interfaccia LVDS (low-voltage differential signalling) per connettere uno schermo LCD e un'interfaccia per l'alimentazione interna.</p> <p>L'assieme non comprende un cosiddetto «sintonizzatore» munito di circuiti a radiofrequenza (modulo RF), circuiti di frequenza intermedia (modulo IF) e circuiti di demodulazione (modulo DEM), per la ricezione di segnali televisivi digitali.</p> <p>Lo schermo LCD non è accluso alla presentazione.</p> <p>L'assieme esegue diverse funzioni, come per esempio la conversione analogico-digitale, la decodifica (per esempio MPEG4), il potenziamento, la decodifica audio, l'amplificazione audio, la ricezione HDMI e la trasmissione LVDS in uscita per uno schermo LCD.</p> <p>Oltre ai segnali standard video o televisivi, il demoltiplicatore è anche in grado di elaborare diverse risoluzioni in entrata di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (fino a 1 920 × 1 080 pixel) nella risoluzione nativa di uno schermo LCD.</p> <p>L'assieme è in grado di riprodurre immagini e suoni provenienti da una memoria USB.</p>	<p>8529 90 65</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 65.</p> <p>L'assieme non solo è munito di componenti elettronici che effettuano la funzione di riproduzione di immagini, bensì contiene anche componenti che eseguono funzioni supplementari, come la trasmissione LVDS in uscita per uno schermo LCD e il demoltiplicatore che, grazie alla sua capacità di elaborare automaticamente diverse risoluzioni di tipo per l'elaborazione dell'informazione, è progettato specificamente per un apparecchio ricevente per la televisione con schermo LCD integrato. Poiché l'assieme contiene un numero maggiore di componenti (funzionalità) rispetto a quanto disciplinato dalla voce 8521, è esclusa la classificazione in tale voce come apparecchio per la riproduzione di immagini.</p> <p>Poiché lo schermo LCD non è accluso, è esclusa la classificazione alla sottovoce 8528 72 40 come apparecchio ricevente per la televisione con dispositivo di visualizzazione.</p> <p>L'assieme va pertanto classificato al codice NC 8529 90 65 come assieme elettronico per un apparecchio della voce 8528.</p>